



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi Consigliere

dott. Cristina Fois Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 317 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da

_____ elettivan _____ presso lo
studio _____, che la rappresentano e difendono per
procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado,

appellante

CONTRO

COMPASS BANCA s.p.a. (_____ in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata _____ presso lo studio _____
rappresentata e dife: _____ per
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,

appellata – appellante incidentale

All'udienza del 12-05-2023 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte



- 1) riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto condannare Compass Banca s.p.a. al pagamento delle spese legali di primo grado per euro 7.054,00 o veriore e porre a carico della soccombente in via definitiva le spese di c.t.u., con condanna della Compass al pagamento del 50% di dette spese di c.t.u. per le quali il procuratore si dichiara antistatario;
- 2) con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.

Nell'interesse dell'appellata/appellante incidentale: voglia la Corte

- 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra [redacted] art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- 2) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra [redacted] per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
- 3) in via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto da Compass Banca s.p.a. per l'effetto in riforma della sentenza n. 134/21 emessa dal Tribunale di Sassari (i) condannare la sig.ra [redacted] al pagamento di euro 15.657,01 in favore di Compass Banca s.p.a., oltre interessi come da domanda; (ii) condannare la sig.ra [redacted] in riforma del capo di sentenza in tema di spese di lite, all'integrale pagamento in favore di Compass delle spese del giudizio di I° grado comprensive dell'espletata c.t.u. e dei compensi professionali dovuti oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
- 4) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva, CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 134/21 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte l'opposizione proposta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2018 emesso dal medesimo tribunale per la somma di euro 15.657,00 su ricorso di Compass Banca s.p.a. a titolo di pagamento della somma data a mutuo con contratti stipulati nel 2011 e nel 2013, oltre interessi e spese, revocando il decreto opposto e condannando la [redacted] al pagamento della minore somma di euro 4.907,00 oltre



interessi convenzionali; le spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, erano integralmente compensate tra le parti.

La sig.ra domandava l'accertamento del carattere usurario dell'operazione di finanziamento attuata mediante concessione in data 21-03-2011 di un'apertura di credito con utilizzo di apposita carta magnetizzata e contestuale stipulazione di un primo contratto n. 9469945 con la Compass s.p.a. (oggi Compass Banca s.p.a.) per la somma di euro 10.250,00 da rimborsare in 60 rate mensili con importo decrescente, estinto anticipatamente con il prestito personale n. 12586435 ottenuto in data 19-06-2013 per l'importo di euro 16.623,18 da restituire in sessanta rate mensili di euro 383,78 ciascuna; eccepiva altresì la violazione del c.d. merito creditizio da parte della società finanziatrice, la quale le aveva concesso ulteriore credito nonostante il pregresso inadempimento.

Il tribunale escludeva fosse rimasta dimostrata la violazione della buona fede in capo alla banca ed in particolare che la concessione del credito non fosse stata preceduta da adeguata istruttoria della capacità finanziaria della debitrice, la quale risultava munita di congrua busta paga, rispetto alla quale non emergeva l'abnormità del finanziamento nemmeno ravvisabile nella mera ristrutturazione del debito preesistente.

Sulla scorta della consulenza tecnica all'uopo espletata, il primo giudice verificava invece il superamento del tasso soglia stabilito all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento n. 12586435, inserendo nel calcolo del TEG anche il costo delle polizze assicurative contestuali alla concessione del credito, e rideterminava, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., l'importo ancora dovuto dalla opponente nella misura calcolata dalla c.t.u. pari ad euro 4.907,00, con la precisazione - a seguito di osservazione del c.t.p. - che nel conteggio dei pagamenti effettuati in esecuzione del primo finanziamento (euro 6.490,00) erano ricompresi soltanto il capitale e gli interessi versati fino all'estinzione del primo finanziamento, mentre con riferimento al secondo l'importo che la banca dichiarava di aver incassato (euro 9.021,79) non era accompagnato da alcuna distinta che consentisse l'identificazione di voci di costo diverse dagli interessi.



Avverso tale decisione ha proposto appello _____, deducendo la violazione del principio della soccombenza in ordine alla regolamentazione delle spese, compensate integralmente nonostante l'accoglimento della domanda proposta in via principale, assorbente rispetto alla questione del merito creditizio, in ordine alla quale il tribunale ometteva peraltro di considerare la drammaticità della condizione finanziaria in cui versava la debitrice.

Si è costituita Compass Banca s.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando comunque nel merito i motivi dell'impugnazione; l'appellata ha altresì proposto appello incidentale sui seguenti motivi: (i) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di primo grado aderiva all'ipotesi ricostruttiva che inseriva il costo delle polizze assicurative nel calcolo del TEG (unico parametro da tenere in considerazione per la verifica dell'usurarietà del contratto), mentre la polizza facoltativa Medical Protection non era volta a garantire la creditrice dal rischio di insolvenza bensì la beneficiaria } _____ dal rischio infortunio, con la conseguenza che il prestito n. 12586435 non prevedeva un tasso usurario; (ii) l'erronea regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico della opponente, integralmente soccombente.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per motivi di ordine logico va esaminato in primo luogo l'appello incidentale.

L'impugnazione verte sostanzialmente sui criteri utilizzati per il calcolo del TEG nel contratto di finanziamento stipulato in data 19-06-2013 ed in particolare se tra i costi della concessione del credito dovessero essere ricompresi gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione sottoscritti dalla debitrice in pari data.

Il consulente tecnico d'ufficio verificava la conformità delle condizioni applicate nelle tre diverse linee di credito concesse alla _____ rispetto a quelle pattuite in contratto; indi accertava che il TEG del prestito personale n. 12586435 superava il tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione



del contratto (19,125%) se venivano incluse nel calcolo le spese assicurative (20,13% invece di 15,13%).

L'appellante ha censurato l'adesione del primo giudice all'ipotesi ricostruttiva esposta dall'ausiliario che prevedeva l'inclusione dei premi assicurativi, evidenziando che la polizza n. 30488Q Medical Protection di Europ Assistance - a differenza della polizza n. CL/11/043 Creditor Protection Insurance - non era in alcun modo riconducibile alla funzione di garantire il creditore dal rischio di insolvenza della debitrice e non poteva dunque essere qualificata polizza obbligatoria ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2009 per il calcolo del TEG.

Com'è noto, secondo le Istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nel 2009, devono essere incluse nel calcolo del TEG *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del consumatore ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”*.

Non è fuor d'opera ricordare che la giurisprudenza non ha mancato di rimarcare che la valutazione del carattere remunerativo di tale voce del carico economico addossato al soggetto finanziato andava condotta, già prima delle istruzioni del 2009, in conformità al disposto dell'art. 644 c. 4 c.p. *“essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del credito”* (Cass. Civ. n. 8806/2017; n. 22458/2019; n. 17466/20; n. 3025/22: *“... ne consegue che non ha alcun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 i costi assicurativi; che in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018 ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso*



una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c. 5 c.p., dovrebbe essere inserita ... rileva ai soli fini di verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; che pertanto la mancata inclusione nei decreto ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli; che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della formazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica".

La sig.ra I [redacted] aveva stipulato contestualmente al prestito personale due assicurazioni, definite nel contratto di finanziamento come servizi aggiuntivi facoltativi: la Credit Protection Unif. N. CL/11/043 e la Medical Protection n. 30488Q, di durata pari a quella del piano di ammortamento (60 mesi).

In ordine alla prima, è la stessa Compass ad ammettere che, nonostante la classificazione formale di servizio facoltativo, si tratta di una polizza destinata ad assicurare il rimborso del credito posto che l'assicuratore risulta tenuto a rimborsare al beneficiario una somma parametrata al capitale residuo del finanziamento.

L'assicurazione prestata dalla Europ Assistance, invece, sarebbe, secondo l'appellante, totalmente sganciata dal rapporto di mutuo, in quanto, oltre che facoltativa, era volta a garantire il debitore da infortuni e/o altri eventi pregiudizievoli prevedendo un indennizzo privo di correlazione con l'ammontare del credito residuo cosicchè non sarebbe ravvisabile un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e il relativo costo non dovrebbe essere inserito nel calcolo del TEG.

L'argomentazione non convince.

Agli effetti delle Istruzioni sopra citate, il carattere obbligatorio di una polizza assicurativa risiede nella sua indefettibilità per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte e ciò in quanto il



finanziatore abbia interesse alla sua stipulazione per mantenere inalterata o comunque preservata la situazione di solvibilità del debitore, come valutata al momento della concessione del credito.

La connessione al finanziamento, che prescinde dall'attribuzione formale di polizza facoltativa assunta in contratto, va dunque indagata non sotto il profilo soggettivo della persona del beneficiario - che deve coincidere con l'assicurato, secondo lo schema del contratto di assicurazione - bensì con riferimento alla funzione mediata di tutelare (anche) il finanziatore dal rischio che il verificarsi degli eventi negativi previsti in polizza possa incidere negativamente sulla capacità del debitore ad adempiere al rimborso rateale. In questi termini la funzione di copertura anche del rischio del creditore deve essere rilevante nell'economia del contratto assicurativo affinché se ne possa sancire l'obbligatorietà, a prescindere dalla previsione del diritto inderogabile dell'assicurato di recedere dal rapporto.

Nelle specie, va evidenziato in primo luogo che la debitrice aveva sottoscritto la polizza Medical Protection prestata da Europ Assistance e contratta direttamente dalla Compass contestualmente ad altra convenzione (Creditor Protection), che assicurava il beneficiario da eventi gravi (decesso, malattia grave, inabilità permanente totale, inabilità temporanea totale), che avrebbero pregiudicato integralmente la sua capacità lavorativa andando così ad incidere sulla sua idoneità a produrre reddito; la seconda polizza invece prevedeva infortuni meno gravi che avrebbero comunque potuto incidere sull'andamento dell'occupazione lavorativa della debitrice. La stipulazione di due polizze copriva così un'ampia gamma di eventi idonei a modificare negativamente il merito creditizio della debitrice, cristallizzato al momento della concessione del prestito.

Ad una valutazione complessiva del nesso genetico e funzionale delle due assicurazioni con il finanziamento non osta la circostanza che nella polizza Europ Assistance fosse previsto il pagamento di un indennizzo parametrato all'entità della lesione personale invece che al valore del debito residuo (come nell'altra), proprio in ragione della sua posizione complementare rispetto all'altra polizza e della sua finalità di garantire comunque alla beneficiaria una somma di denaro



che contribuisse alla sua integrità finanziaria in caso di infortuni atti ad alterare le sue ordinarie occupazioni.

L'interesse della contraente Compass a garantire la debitrice, quale beneficiaria dell'assicurazione (v. art. 12 delle condizioni di assicurazione ove il soggetto assicurato è individuato come cliente della contraente Compass), da infortuni che potessero diminuire la garanzia patrimoniale è pertanto evidente laddove si intenda in misura lata la finalità di copertura del credito assunta dal combinato disposto delle due polizze né altrimenti sarebbe individuabile un qualche interesse economico della contraente Compass a munire la debitrice di una polizza sulla sua salute.

Ciò posto, il ricalcolo operato dal c.t.u. è senz'altro condivisibile sia per quanto riguarda la determinazione della somma pagata dall' in esecuzione del finanziamento n. 12586435 (euro 9.021,79), rispetto alla quale la Compass non allegava alcun conteggio analitico (v. risposte alle osservazioni del c.t.p.), come già rilevato dal primo giudice, sia relativamente al ricalcolo ex art. 1815 c. 2 c.c. ove devono essere espunte tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo previste nelle condizioni usuarie, a norma dell'art. 644 c.p. (v. il corretto inquadramento offerto sul punto dal c.t.u.).

L'appello incidentale deve dunque essere respinto.

L'appello principale va accolto nei termini che seguono.

L'attrice formulava in primo grado una domanda in via principale volta ad ottenere l'accertamento del carattere usurario del finanziamento stipulato nel 2013 e la rideterminazione del credito residuo nonchè la dichiarazione di responsabilità della Compass s.p.a. per la violazione dei criteri di valutazione diligente del merito creditizio e la conseguente condanna al risarcimento del danno; in via subordinata insisteva comunque nella seconda domanda. L'accoglimento della domanda sull'usura ed il rigetto della domanda risarcitoria comportava pertanto una parziale soccombenza dell'attrice relativamente alla domanda proposta in via principale.



La regolamentazione delle spese processuali adottata dal tribunale va comunque riformata,

dovendosi considerare nella valutazione delle rispettive posizioni l'accoglimento della domanda di accertamento del carattere usurario del secondo contratto e la riduzione della somma ancora dovuta.

In ragione di ciò, le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico di Compass Banca s.p.a. la restante parte, liquidata come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione. Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico di Compass s.p.a., soccombente in tema di usura.

Si deve dare atto dell'esistenza per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 134/21 del Tribunale di Sassari, compensa tra le parti le spese processuali del primo grado nella misura della metà, ponendo a carico di Compass Banca s.p.a. la restante parte, che liquida in euro 2.536,00, di cui euro 2.417,50 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da corrispondere al difensore antistatario; pone a carico di Compass Banca s.p.a. le spese di c.t.u., già liquidate;
- 2) rigetta l'appello incidentale;
- 3) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado nella misura della metà, ponendo a carico Compass Banca s.p.a. la restante parte, che liquida in euro di cui euro 1.983,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da corrispondere al difensore antistatario.

Si dà atto dell'esistenza per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 3-08-2023

Il Presidente rel.



Sentenza n. 290/2023 pubbl. il 07/09/2023

RG n. 317/2021

Repert. n. 792/2023 del 07/09/2023

Dott. Maria Teresa Spanu

